

DINO CAUDULLO

CN = DINO CAUDULLO
C = IT

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la prof.ssa **Stefania La Monica** nata a Messina il 05.07.1978 ed ivi residente in via Salita Fontana n.18 (Paradiso), C.F. LMNSFN78L45F158Z, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n.101 presso lo studio dell'Avv. Roberto Denicolai e rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) e Salvatore M. A. Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351Q – PEC salvatore.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)
- l'Ufficio Scolastico Regionale il Lazio in persona del Direttore generale p.t. (C.F. 97248840585)
- Ufficio Scolastico Regionale il Lazio - Ambito Territoriale di Frosinone in persona del legale rapp.te p.t.
- la Commissione esaminatrice della procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, in persona del Presidente p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Calandra Cinzia, controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela della ricorrente

1) della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui la ricorrente non risulta collocata tra i posti vincitori e le sono stati attribuiti complessivi punti 87.00 di cui solo punti 12.00 per titoli anziché punti 18.25, o quantomeno punti 15.75;

2) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n.1303 del 23.08.2022 di approvazione e pubblicazione della graduatoria sub 1) impugnata;

3) delle operazioni di valutazione dei titoli finalizzate alla formazione della graduatoria generale di merito della procedura concorsuale, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha attribuito alla ricorrente per i titoli culturali e di servizio punti 12.00 anziché punti 18.25, o quantomeno punti 15.75;

4) del verbale della Commissione esaminatrice relativo alla procedura di valutazione dei titoli culturali e di servizio della ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi, nella parte in cui vengono riconosciuti solo punti 12.00 per titoli anziché punti 18.25, o quantomeno punti 15.75;

5) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque pregiudizievole per la ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 18.25, o quantomeno di punti 15.75 per titoli

E PER LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il complessivo punteggio di complessivi punti 93.25 o, quantomeno, punti 90.75, di cui di cui almeno punti 18.25, o quantomeno punti 15.75 per i titoli.

PREMESSE

La ricorrente ha partecipato nella regione Lazio per la classe di concorso AB25 alla procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, come disciplinata dal DM n.108 del 28.04.2022.

Superata la prova disciplinare di cui all'art.4 del DM 108/2022, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui alla domanda di partecipazione al concorso.

All'atto della pubblicazione della graduatoria finale di merito, avvenuta in data 23.08.2022, la ricorrente ha tuttavia appreso che non rientrava nei posti vincitori, stante che l'ultimo dei candidati utilmente collocati in graduatoria aveva riportato il punteggio complessivo di punti 90.00.

Ritenendo non corretto il punteggio assegnato dalla Commissione per i titoli culturali e di servizio dichiarati in domanda, stante che secondo i calcoli effettuati dalla ricorrente la stessa avrebbe dovuto riportare un punteggio complessivo di punti 93.25 o, quantomeno, punti 90.75, di cui di cui almeno punti 18.25, o quantomeno punti 15.75 per i titoli, con comunicazione inviata a mezzo Pec lo stesso 23 agosto, la ricorrente rilevava *“da una verifica sulla graduatoria pubblicata in data odierna la Scrivente non risulta presente pur avendo calcolato un punteggio totale di 93,25 (75+ 18.25 titoli) che l'avrebbero dovuta collocare tra la posizione n. 66 e la n. 67 della suddetta graduatoria di merito. Ad ogni buon conto si precisa che tutti i titoli conteggiati sono stati correttamente indicati nella domanda di partecipazione (che si allega alla presente) insieme ai due anni di servizio su AB25 negli ultimi cinque A.S. Ad ulteriore precisazione si allega e-mail inviata all'USR Frosinone in data 30.06.2022 (indicata quale responsabile del procedimento inizialmente) una volta costituita la commissione per un chiarimento sulla compilazione della domanda e certificazione E-Campus relativa al conseguimento del Corso di perfezionamento Clil conseguito in data 14.04.2022 (come indicato in domanda) in quanto, probabilmente , lo stesso non sarà stato correttamente valutato in sede di assegnazione punteggio titoli”*.

Con successiva comunicazione inviata a mezzo Pec il successivo 25.08.2022, avendo appreso che si erano registrate anomalie in ordine al riconoscimento delle certificazioni linguistiche, la ricorrente rappresentava altresì

“Il sistema in fase di inserimento della certificazione Clil (posseduta dalla Scrivente) da indicare al punto B.4.11 inibiva l'inserimento della certificazione linguistica di livello C2 al successivo punto B.4.12 (prevedendo la dichiarazione congiunta compilando il B.4.11) dove la stessa andava indicata in assenza di contemporanea presenza di certificazione Clil. Tale circostanza è stata provata provvedendo a rimuovere dalla domanda in fase di compilazione il Clil e verificando che in quel caso il punto B.4.12 veniva regolarmente attivato consentendo l'inserimento del C2. La superiore precisazione onde evitare che il disconoscimento di titoli dalla Scrivente posseduti (non conoscendo l'entità in quanto fuori graduatoria) sia dovuta al disconoscimento di questa parte della procedura informatica. Si puntualizza che la Scrivente ha, infatti, prontamente inviato tra i propri titoli anche il relativo certificato della certificazione C2.

Si ritiene opportuno allegare quanto comunicato via email in data 30.06.2022 ad USR Frosinone in merito alla compilazione del quadro relativo al servizio espletato nell'A.S. 2021-2022 in quanto, anche se trattasi di dato nella disponibilità della P.A. , si precisa che il servizio è stato effettuato su AB25 e dovranno quindi essere attribuiti i relativi 1,25 per le due annualità di servizio (incluso la precedente) anche in presenza di un flag su sostegno inserito erroneamente.

Certa che provvederete a rettificare il proprio punteggio nel corretto 93,25 (75+18,25 titoli e servizio) la Scrivente porge cordiali saluti”.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione, con istanza del 1.09.2022, lo scrivente procuratore chiedeva ai sensi della legge 241/90 copia del verbale della Commissione esaminatrice relativo alle operazioni di valutazione dei titoli culturali e di servizio, nonché copia dell'eventuale griglia di valutazione allo scopo predisposta e di ogni ulteriore documento inerente la procedura di valutazione della ricorrente, evidenziando la necessità di conoscere quali titoli avesse valutato la Commissione ai fini

della attribuzione del punteggio complessivo, onde valutarne la correttezza dell'operato.

L'istanza è rimasta tuttavia priva di riscontro.

Da una ricostruzione che ha potuto effettuare la ricorrente sulla base dei dati in suo possesso, ed in mancanza di riscontro da parte dell'Amministrazione, non risulterebbe essere stato attribuito alcun punteggio per la Certificazione linguistica livello C2 e per un anno di servizio di insegnamento (a.s. 2021/2022), sebbene debitamente dichiarati in domanda, per i quali avrebbero dovuto essere riconosciuti ulteriori complessivi 6,25, che sommati al punteggio attribuito di 87,00 (di cui 75.00 per la prova disciplinare), avrebbero consentito alla ricorrente di collocarsi nella graduatoria dei vincitori con punti 93,25, quindi in posizione utile.

Come infra si dirà, anche nella residuale ipotesi in cui fosse stato valutato (punti 3.75) il solo possesso della certificazione linguistica di livello C1, la ricorrente avrebbe raggiunto il complessivo punteggio di punti 90.75, quindi utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei vincitori.

A fronte dei titoli culturali e di servizio posseduti e dichiarati in domanda, e dei criteri di valutazione previsti dalla Tabella allegato B al DM 108/2022, deve quindi ritenersi errata la valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice, con la conseguente illegittimità e richiesta di annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 del D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e degli articoli 5 e 8 del DM 108 del 28.04.2022. Violazione ed erronea applicazione della Tabella di valutazione titoli allegato B del DM 108/2022. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione dell'art.3 della L. 7.08.1990 n.241 – difetto di motivazione.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, con il DDG n.1081 del 6 maggio 2022 il Ministero dell'istruzione ha bandito la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022.

Con successivo decreto ministeriale n.108 del 28.04.2022, il Ministero dell'Istruzione ha quindi disciplinato nel dettaglio lo svolgimento della procedura concorsuale, prevedendo un'unica prova disciplinare e successiva valutazione dei titoli.

Caratteristica del concorso straordinario in questione è anche che la graduatoria finale di merito comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, con la conseguenza che è formata una graduatoria solo con i candidati vincitori, senza alcuna graduazione dei candidati risultati idonei ma non vincitori.

In esito alla procedura per cui è causa è stata infatti pubblicata la graduatoria generale di merito, dove figurano solo un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso (ed il punteggio riportato dall'ultimo candidato risultato vincitore è risultato essere di 90.00 punti).

Come evidenziato in premessa, superata brillantemente la prova concorsuale (con punti 75.00), in esito alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, resa nota in data 23.08.2022, la ricorrente ha appreso di non essere rientrata tra i posti vincitori e che il punteggio minimo per l'accesso alla graduatoria dei vincitori era risultato essere di 90.00 punti.

Ritenendo sottostimati i propri titoli rispetto ai parametri previsti dal bando, come evidenziato in premessa la ricorrente ha chiesto ripetutamente all'Amministrazione di avere chiarimenti in ordine alla valutazione dei titoli culturali e di servizio, anche a mezzo del sottoscritto procuratore, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Senonché, da un'attenta analisi dei titoli dichiarati in domanda e della Tabella di valutazione allegato B al DM 108/2022, si è potuto rilevare come

non siano stati valutati un anno di servizio di insegnamento (relativo all'a.s. 2021/2022) ed un titolo culturale (certificazione linguistica livello C2, o quantomeno quella di livello C1) sebbene dichiarati in domanda.

In particolare, a pagina 5 del modulo di domanda, la ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio nell'a.s. 2021/2022 presso l'IC Leonardo Da Vinci di Villafranca Tirrena.

In ordine a detto anno di servizio, con nota inviata a mezzo mail in data 30.06.2022 all'Ufficio scolastico territoriale di Frosinone, competente per l'Usl Lazio alla gestione della procedura concorsuale, in riferimento al servizio di insegnamento dichiarato per l'a.s. 2021/2022, la ricorrente aveva precisato che nel modulo di domanda per il campo "servizio sul sostegno" era stata indicata l'opzione SI, in quanto la stessa per il suddetto anno scolastico aveva svolto una parte di servizio su classe AB25 ed un ulteriore spezzone orario su sostegno con incarico breve da graduatoria incrociata di istituto AB25. La ricorrente si era premurata di effettuare la superiore precisazione, al solo scopo di evitare una possibile errata valutazione dei titoli in sede di attribuzione del punteggio sul servizio espletato per la specifica classe di concorso a cui concorreva.

In particolare, in assenza di istruzioni ministeriali esaustive, dopo aver indicato la corretta classe di concorso sulla quale è stato prestato servizio (AB25) si è indicata la spunta su "servizio sul sostegno" in quanto, oltre al servizio specifico, da gennaio 2022 la ricorrente aveva effettuato anche uno spezzone orario presso la stessa scuola su sostegno.

E ciò anche in ragione del fatto che il modulo di domanda non consentiva di scindere i due periodi di servizio svolti nel medesimo istituto nello stesso anno scolastico, parte su sostegno e parte su posto comune.

Tale possibile equivoco era stato prontamente segnalato, una volta insediata la commissione di esame, in data 30.06.2022 all'Ufficio scolastico territoriale di Frosinone responsabile della procedura, senza tuttavia alcun esito.

Ove l'Amministrazione avesse effettuato una minima attività istruttoria, alla luce della comunicazione inviata dalla ricorrente, avrebbe ben potuto verificare che nel medesimo anno la ricorrente aveva prestato servizio anche

su posto comune, essendo il dato in pieno possesso dell'Amministrazione, in quanto risultante al sistema Sidi del Ministero dell'Istruzione.

L'omessa istruttoria – e la violazione delle disposizioni sopra rubricate – ha tuttavia comportato il mancato riconoscimento di ulteriori punti 1,25 per il servizio in questione, stante che la Tabella di valutazione (punto C.1) prevede l'attribuzione di punti 1.25 per ciascun anno di insegnamento.

Ma non è tutto.

Tra i titoli culturali dichiarati in domanda, la ricorrente ha inserito la certificazione “nuova didattica per le lingue: la metodologia Clil”.

La Tabella di valutazione al punto B.4.11 prevede il riconoscimento di punti 2,5 per “Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12”.

Il punto B.4.12¹ richiamato, a sua volta, contempla le Certificazioni linguistiche di livello almeno C1.

Orbene, all'atto della compilazione della domanda la ricorrente ha tentato l'inserimento della certificazione linguistica di livello C2 al successivo punto B.4.12, ma il software inibiva la possibilità di cliccare sul pulsante per procedere all'inserimento colorando lo stesso in chiaro.

A questo punto, consapevole di quanto previsto dalla Tabella circa la necessità del possesso di entrambe le certificazioni (Clil e C2) per la valutazione del Clil, si provava ad eliminare quanto indicato al punto B.4.11 (cioè il Clil), e solo in questo modo il successivo punto B.4.12 si riattivava consentendo l'inserimento della certificazione linguistica di livello C2.

¹ Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera).

Tuttavia, in assenza di dettagliate istruzioni sul software di compilazione e constatato che sul pdf della domanda compariva in calce al quadro relativo al punto B.4.11 la seguente dicitura “Il candidato dichiara di essere in possesso della certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno C1” (cfr. pag.6 del modulo di domanda).

Anche questa anomalia del modulo di domanda che ha di fatto impedito alla ricorrente di inserire autonomamente nella sezione B.4.12 la certificazione di lingua C2 è stata puntualmente segnalata con pec del 23.08.2022.

In ogni caso andava riconosciuto il punteggio previsto (punti 3.75) quantomeno per la certificazione di livello C1, comunque dichiarata.

Nemmeno in questo caso tuttavia l’Amministrazione ha ritenuto di dover intervenire, nemmeno in sede di soccorso istruttorio come d’altronde si dirà, omettendo del tutto il riconoscimento del punteggio dovuto quantomeno per la certificazione di lingua C1.

Invero, anche a voler ammettere che non fosse soccorribile la mancata esplicita indicazione del possesso della certificazione di lingua C2, la ricorrente aveva dichiarato nella sezione B.4.11 del modulo di domanda di aver conseguito il titolo “Nuova didattica per le lingue: la metodologia Clil” ed in calce il sistema in automatico aveva valorizzato la seguente dicitura “Il candidato dichiara di essere in possesso della certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno C1”; ciò in quanto la stessa Tabella di valutazione titoli prevede la valutabilità della certificazione Clil purché conseguita con il possesso di una certificazione di lingua di livello almeno C1.

La ricorrente aveva quindi dichiarato di essere in possesso della certificazione di livello almeno C1, pur essendo in possesso del livello C2 e, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere quantomeno punti 3.75 per la certificazione di lingua C1 dichiarata.

In definitiva, la commissione nonostante una immediata richiesta di verifica in autotutela del punteggio attribuito, rispondeva in data 31.08.2022 che “i titoli dichiarati nella domanda sono stati riconosciuti integralmente”

attribuendo, come verificato successivamente in data 30.09.2022, un punteggio totale di 87,00 (75 prova orale+ 12,00 titoli).

Così come era noto e già nella legale conoscenza dell'Amministrazione il servizio prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2021/2022, in quanto presente al Sidi (portale del Ministero), era altrettanto noto anche che la ricorrente fosse in possesso della certificazione di lingua di livello C2.

Invero in più di un'occasione la ricorrente ha dichiarato al Ministero dell'Istruzione il possesso della certificazione linguistica C2, nella domanda di inserimento in GPS per l'anno 2020, quindi in occasione del concorso ordinario 2020 e da ultimo in occasione della procedura di aggiornamento delle GPS nel 2022.

Peraltro, l'Amministrazione aveva anche effettuato la procedura di convalida dei titoli, ivi compresa la certificazione di lingua C2, con rilascio di apposita certificazione di convalida dei titoli in data 18.11.2020 (rilasciata dall'I.C. "Villa Lina-Ritiro" di Messina).

L'attribuzione del minore punteggio è frutto quindi, oltre che della violazione dei criteri di valutazione di cui al citato DM 108/2022, che ha portato alla non corretta formazione della graduatoria finale, anche di una evidente errata valutazione dei presupposti e di una insufficiente/inesistente attività istruttoria.

I provvedimenti impugnati devono pertanto ritenersi illegittimi anche per difetto di motivazione, stante che l'Amministrazione resistente non ha reso esplicito in alcun modo l'iter logico giuridico che ha portato all'attribuzione di soli punti 12.00 per i titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, in luogo dei 18.25 dovuti o 17.00 nel caso non fosse comunque valutabile il servizio ma fosse valutata la certificazione di lingua C2 o, quantomeno, punti 15.75.

Peraltro, la ricorrente aveva espressamente richiesto copia del verbale relativo alla valutazione dei titoli, con la specifica del punteggio attribuito per ciascuno di essi, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

In sintesi, dalla ricostruzione effettuata il punteggio riconosciuto dall'Amministrazione è il seguente

- prova disciplinare 75.00

- titoli riconosciuti 12.00

Totale punti 87.00

Se fosse stato regolarmente riconosciuto l'anno di servizio 2021/2022 andavano attribuiti ulteriori punti 1.25

Se fosse stata riconosciuta la certificazione C2 andavano attribuiti ulteriori punti 5.00

Se fosse stata riconosciuta quantomeno la certificazione C1 (risultante dalla sezione B.4.11 del modulo di domanda, andavano attribuiti ulteriori punti 3.75.

Nella peggiore delle ipotesi quindi, ossia nel caso di valutazione solo della certificazione linguistica di livello C1 (il cui possesso era necessario per acquisire la certificazione Clil dichiarata in domanda) ed il cui possesso risulta comunque dichiarato nella sezione B.4.11 del modulo di domanda, il punteggio complessivo da attribuire alla ricorrente era di punti 90,75 (di cui 75.00 per la prova disciplinare e 15.75 per titoli), quindi utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso.

II. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione ed erronea applicazione art. 6 della l n. 241 del 1990. Irragionevolezza ed illogicità manifeste. Violazione degli articoli 3 e art.97 Cost.. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della par condicio dei concorrenti e del favor participationis.

Come dianzi evidenziato, la Commissione avrebbe dovuto procedere alla valutazione sia dell'anno di servizio 2021/2022 con l'attribuzione di punti 1.25 stante il chiarimento prontamente inviato via mail dalla ricorrente il 30.06.2022, con cui precisava che nell'anno in questione aveva prestato anche servizio su posto comune.

Detto servizio, come detto, era peraltro presente sulla piattaforma Sidi, ossia nel sistema informatico del Ministero dell'Istruzione, così come tutti i servizi prestati dai docenti della scuola statale.

A fronte della nota di chiarimento inviata dalla ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque tenere conto della circostanza ai fini dell'attribuzione del punteggio ivi previsto, in applicazione del principio del soccorso istruttorio.

Lo stesso dicasi per il caso della mancata valutazione della certificazione di lingua di livello C2 o, quantomeno di quella di livello C1.

Invero, anche nell'ipotesi in cui non avesse ritenuto valutabile la dichiarazione di livello C2, a fronte della nota anche in questo caso inviata dalla ricorrente l'Amministrazione sarebbe dovuta intervenire, atteso che il modulo di domanda impediva di inserire al punto B.4.12, dopo aver inserito la certificazione Clil al punto B.4.11.

E ciò a maggior ragione laddove il possesso della certificazione di livello C2 era stata in più occasioni dichiarata dalla ricorrente in occasione dell'inserimento nelle Gps e nel relativo aggiornamento ed in occasione della partecipazione al concorso ordinario 2020, ed ancora più laddove l'Amministrazione aveva già provveduto alla convalida dei titoli in data 18.11.2020.

In ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, ossia laddove non potesse ritenersi valutabile il servizio prestato su posto comune nell'a.s. 2021/2022, né la certificazione di livello C2, **in ogni caso – quantomeno – l'Amministrazione non poteva legittimamente negare l'attribuzione di**

punti 3.75 per il possesso della certificazione di livello C1, il cui possesso risultava dichiarato in uno alla certificazione Clil nella sezione B.4.11 del modulo di domanda e, segnatamente, a pagina 6 dello stesso.

Anche in questo caso l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio, stante comunque la presenza in domanda della dichiarazione circa il possesso del titolo (certificazione livello C1).

A mente infatti dell'art.6 della legge 241/90 l'Amministrazione deve accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Orbene è evidente che, avendo dichiarato di aver conseguito la certificazione Clil, con il presupposto del possesso di una certificazione di lingua di livello almeno C1, e quest'ultima dichiarazione risultava a chiare lettere a pagina 6 del modulo di domanda, la circostanza era legalmente nota all'Amministrazione procedente e laddove il medesimo titolo non è stato nuovamente dichiarato nell'ambito della medesima domanda, qualora fosse stato effettivamente necessario allo scopo, l'Amministrazione avrebbe dovuto agire in applicazione del principio del soccorso istruttorio, attribuendo il punteggio previsto.

Le circostanze del servizio prestato nell'a.s. 2021/2022, nonché il possesso della certificazione di livello C2 e, a fortiori, di livello C1 in quanto espressamente dichiarata, erano infatti già legalmente note all'Amministrazione in quanto risultanti al sistema Sidi (il servizio), o

riconosciute (la certificazione C2 in sede di validazione punteggio nel 18.11.2020) o espressamente dichiarata in domanda (il possesso di certificazione di livello almeno C1) e, quindi, allo scopo di selezionare le migliori professionalità nel perseguimento dell'interesse pubblico in rispetto dell'art.97 Cost., l'Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi, anche per l'attribuzione del punteggio ulteriore.

La mancata attivazione del richiamato principio ha quindi determinato una evidente disparità di trattamento tra i candidati, nonché la violazione del principio del favor participationis e, inevitabilmente, una lesione del principio di buon andamento della P.A.².

Come costantemente affermato in giurisprudenza, *“In materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori*

² “L'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessario proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali”. In termini cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19/07/2021, n. 5413 e Consiglio di Stato, sez. VI, 15/03/2021, n. 2226.

professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare.” (T.A.R., L'Aquila, sez. I, 01/04/2021, n. 172).

“Nei concorsi pubblici, il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall' art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste, senza violazione del principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost , quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti già completi negli elementi costitutivi, ma non di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Più in generale, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione” (T.A.R., Napoli, sez. V, 03/03/2020, n. 1000).

Nel caso a mano, come più volte evidenziato, si era in presenza proprio di un “errore soccorribile” (se di errore proprio si può parlare, visto quanto rilevato in precedenza), **in quanto, nel caso della certificazione di livello C1 la ricorrente ne aveva comunque dichiarato il possesso al punto B.4.11 del modulo di domanda** e, quindi, era evidente che avrebbe ben voluto l’attribuzione del punteggio (punti 3.75) di cui al punto B.4.12 della Tabella di valutazione.

Non era inoltre necessaria alcuna indagine finalizzata alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante il presunto errore, era

palesamente individuato o individuabile, con estrema certezza, da chiunque si fosse apprestato alla lettura e comprensione della domanda.

“Nelle procedure selettive, anche in ossequio al principio del favor participationis, il soccorso istruttorio è logicamente consentito allorquando si tratti di precisare un dato comunque fornito, sia pure in maniera erronea o incompleta e quindi non del tutto mancante, rappresentando dunque l'errore del partecipante il presupposto per l'applicazione del dovere di soccorso istruttorio, attraverso l'invito dei candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con l'unico limite che non sia alterata la par condicio dei candidati-concorrenti e non si determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata”. (T.A.R., Cagliari, sez. I, 29/10/2021, n. 732).

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI IN CORSO DI GIUDIZIO

EX ART. 116 CO 2 C.P.A.

Come dianzi evidenziato, la ricorrente ha reiteratamente richiesto, da ultimo con istanza a mezzo pec del 1.09.2022, il rilascio di copia del verbale relativo alla valutazione dei propri titoli, con la specifica del punteggio attribuito per ciascuno di essi.

L'Amministrazione resistente non tuttavia dato alcun riscontro alla richiesta.

A fronte di quanto sopra, atteso che “Per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili... Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti” (T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199) e che “Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia

concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147), si chiede pertanto di ordinare all'Amministrazione resistente di depositare in giudizio il verbale della Commissione esaminatrice relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente, con la relativa scheda analitica di valutazione dei singoli titoli culturali e di servizio.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero di candidati che la ricorrente scavalcherebbe nella graduatoria finale in caso di accoglimento del ricorso, potendo passare dalla attuale posizione n.154 alla posizione n.114, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si impone la concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni certamente gravi ed irreparabili.

Come dianzi evidenziato, l'attribuzione del dovuto punteggio di ulteriori punti 18.25, o quantomeno di punti 15.75, per i titoli culturali e di servizio posseduti, consentirebbe alla ricorrente di raggiungere il punteggio complessivo di punti 93,25 o, quantomeno, di punti 90.75, collocandosi quindi in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

Appare quindi necessaria la concessione di una misura cautelare, che impedisca al ricorrente di subire un danno certamente grave ed irreparabile a causa della errata valutazione dei titoli che ha determinato il mancato inserimento nella graduatoria finale.

*** **

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dei provvedimenti impugnati e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di attribuire alla ricorrente per i titoli culturali e di servizio posseduti complessivi punti 18.25, o quantomeno punti 15.75.

Quindi condannare ex art. 30, comma 2, c.p.a. le Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il complessivo punteggio di punti 93.25 o, quantomeno, punti 90.75, di cui di cui almeno punti 18.25, o quantomeno punti 15.75 per i titoli.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore Spataro